

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

“PLAFOND EVENTI CALAMITOSI”

1 aprile 2025

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’**“ABI”**);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, **“CDP”** e, insieme ad ABI, le **“Parti”**).

PREMESSO CHE

- (A)** l’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (la **“L. 208/2015”**) ha previsto le modalità per dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive a seguito di una serie di eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal marzo 2013, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria; in particolare, al comma 422, è prevista l’adozione di apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, con le quali disciplinare le modalità di concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, nella forma di finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle predette deliberazioni del Consiglio dei Ministri;
- (B)** ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati, i predetti soggetti autorizzati all’esercizio del credito possono contrarre finanziamenti ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. 269/2003, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP e ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, a valere su di uno specifico plafond di provvista finanziaria di scopo, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro (il **“Plafond Eventi Calamitosi”**), e comunque nel limite massimo stabilito annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;
- (C)** in data 17 novembre 2016, CDP e ABI hanno sottoscritto una convenzione, successivamente modificata e integrata con comunicazione del 24 maggio 2018 (la **“Convenzione Originaria”**), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative per l’utilizzo del Plafond Eventi Calamitosi per i fini descritti nell’articolo 1, commi da 422 a 428 della L. 208/2015, tramite la stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione Originaria) con le Banche, al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione Originaria), il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Originaria;
- (D)** al fine di modificare e integrare talune clausole per adeguarle al mutato contesto normativo interno ed esterno di riferimento, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente *addendum* apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Originaria e dei relativi allegati (l’**“Addendum 2025”**).

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. **Premesse e definizioni**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum 2025.

I termini espressi nel presente Addendum 2025 con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, salvo ove diversamente specificato.

2. **Modifiche alla Convenzione Originaria**

Con il presente Addendum 2025, CDP ed ABI convengono di modificare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum 2025 (la "**Data di Efficacia**"), la Convenzione Originaria ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2025 quale Allegato 1 (Plafond Eventi Calamitosi - Convenzione Modificata) senza alcun intento e/o effetto novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione e a ciascun relativo Allegato si intenderà riferito alla Convenzione Originaria e ai relativi Allegati, così come modificati e/o integrati ai sensi del presente Addendum 2025.

3. **Accettazione delle modifiche di cui al presente Addendum 2025**

Le modifiche apportate alla Convenzione Originaria ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum 2025:

- (i) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascuna Parte Finanziata che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (la "**Data di Accettazione Banca**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2025) successiva alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Banca, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum 2025;
- (ii) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascun Beneficiario che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Beneficiario antecedentemente alla Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio alla relativa Banca della prima Richiesta di Utilizzo (la "**Data di Accettazione Beneficiario**") (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato in base a quanto previsto dal presente Addendum 2025) effettuata successivamente alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Beneficiario e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione Beneficiario, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il testo allegato al presente Addendum 2025, e
- (iii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e ai Contratti di Finanziamento Beneficiario (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.

4. **Testo coordinato della Convenzione**

L'ABI e CDP concordano che il testo consolidato della Convenzione, allegato al presente Addendum 2025 quale Allegato 1, unitamente ai relativi Allegati, tutti come modificati dal presente Addendum 2025, sarà pubblicato sui siti internet di CDP e di ABI.

5. **Forma del presente Addendum 2025**

Il presente Addendum 2025 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

6. **Legge regolatrice e foro competente**

Il presente Addendum 2025 è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente al presente Addendum 2025, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 1 aprile 2025

ALLEGATO 1
PLAFOND EVENTI CALAMITOSI
CONVENZIONE MODIFICATA